

Testo coordinato con le integrazioni apportate dalle deliberazioni 738/2016/R/com e 63/2025/R/com

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016
463/2016/R/COM**

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FATTURAZIONE DI PERIODO, INDENNIZZI A CARICO DEI VENDITORI E DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO ALLE SUDETTE IMPRESE IN TEMA DI MISURA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

VISTI

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 come modificato dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);

- il disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, attualmente in corso di discussione in Parlamento (Atto Senato 2085) (di seguito: DdL Concorrenza);
- il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 200/99);
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 229/01);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l’Allegato A (RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l’allegato (di seguito: Bolletta 2.0);
- il Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Quadro strategico 2015-2018) approvato con la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel, come successivamente modificata e integrata ed in particolare i suoi allegati (di seguito: Codice di rete elettrico);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel, recante “Riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell’energia elettrica. Istituzione della tutela simile al mercato libero. Ulteriori obblighi per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: Tutela SIMILE);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel, recante “Regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica. Approvazione del testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo 2017-2019 (di seguito: TIME);
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: TIS);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIVG);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 405/2015/R/com, recante “Fatturazione nel mercato *retail* - Modalità di fatturazione per le fatture di periodo e per le fatture di chiusura” (di seguito: documento per la consultazione 405/2015/R/com);
- il documento per la consultazione 5 maggio 2016, 216/2016/R/com, recante “Fatturazione di periodo nel mercato *retail*, nel quadro di evoluzione e superamento dei regimi di tutela di prezzo” (di seguito: documento per la consultazione 216/2016/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/72/CE e la direttiva 2009/73/CE prevedono, ciascuna nel proprio Allegato I, le misure di tutela dei consumatori che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per quanto riguarda almeno i clienti domestici; le suddette direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 93/11, il cui articolo 43, comma 2, lettera a), prevede che l’Autorità garantisca l’applicazione effettiva delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate nell’Allegato I;
- la direttiva 2012/27/UE stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione; in particolare, all’Allegato VII prevede i criteri minimi per la fatturazione dei clienti finali e le relative informazioni fondate sul consumo effettivo; la medesima direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 102/14, il cui articolo 9 ha assegnato all’Autorità specifiche competenze in materia di disciplina della fatturazione dei clienti finali con particolare riferimento ai dati di consumo;
- la legge 481/95, all’articolo 2, comma 12, lettere g) e h), prevede, rispettivamente, che l’Autorità definisca indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità del servizio e che emani direttive concernenti la produzione e

l'erogazione dei servizi di pubblica utilità, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, anche fissando livelli (standard), generali o specifici, di qualità dei servizi;

- le previsioni del DdL Concorrenza, così come attualmente formulate, prospettano, tra l'altro, la completa rimozione della tutela di prezzo per tutti i clienti finali di energia elettrica e del gas naturale nel corso del 2018 e la necessità di garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione (di periodo e di conguaglio) quale condizione per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio;
- inoltre, relativamente al tema specifico della fatturazione, il DdL Concorrenza prefigura, tra l'altro, l'attribuzione all'Autorità dei seguenti compiti:
 - adottare le misure necessarie per garantire sempre la possibilità di rateizzazione nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo effettivi, a meno che la causa del conguaglio sia imputabile al cliente finale;
 - definire misure per la responsabilizzazione delle imprese di distribuzione, in caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo effettivi;
 - prevedere modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte delle imprese di distribuzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 405/2015/R/com, l'Autorità ha esposto i propri orientamenti in materia di fatturazione di periodo e fatturazione di chiusura, nonché specifici interventi in tema di misura, volti ad incrementare la frequenza della rilevazione delle misure, nel settore elettrico, per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS nonché a prevedere, per entrambi i settori, specifici indennizzi in caso di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione;
- tali interventi si inquadrano nel citato contesto di evoluzione del mercato *retail* verso una concorrenza piena ed efficace e di riforma dei regimi di tutela e rientrano nell'obiettivo strategico OS7 di Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura, individuato dal Quadro strategico 2015-2018, che individua la specifica finalità di fatturazione sulla base di consumi effettivi o delle autoletture;
- con riferimento alla fatturazione di chiusura, successivamente a quanto illustrato nel documento per la consultazione 405/2015/R/com, l'Autorità ha approvato la deliberazione 100/2016/R/com che ne disciplina modalità e tempistiche;
- con riferimento alla fatturazione di periodo, gli orientamenti indicati nel documento per la consultazione 405/2015/R/com erano finalizzati a definire interventi specifici, relativi ai clienti finali di piccola dimensione – indentificati come i clienti del settore elettrico

alimentati in bassa tensione e i clienti del settore gas naturale con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno - anche se serviti nel mercato libero; i suddetti interventi hanno riguardato in particolare:

- a) modifiche alla disciplina della misura per il settore elettrico, con la previsione di ulteriori obblighi di rilevazione dei dati di misura in capo all'impresa di distribuzione nel caso di punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS e l'estensione di quanto previsto per il settore gas in tema di obblighi in materia di reiterazione dei tentativi di rilevazione del dato e pubblicazione del calendario delle uscite dei letturisti;
- b) dati da utilizzare ai fini della fatturazione, prevedendo, da un lato, l'obbligo di definire un preciso ordine di priorità nell'utilizzo delle diverse tipologie di dati, dall'altro, la possibilità di definire un diverso ordine di priorità nel mercato libero, purché i dati relativi alle misure rilevate vengano comunque comunicati al cliente finale e almeno una volta all'anno la fatturazione sia basata sui dati di misura effettivi;
- c) periodicità di fatturazione, riformulando in aumento le attuali previsioni sia nel settore elettrico, per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, sia nel settore del gas per i clienti non dotati di *smart meter* in ragione del livello di consumo annuo;
- d) vincoli all'emissione di fatture di periodo sia temporali, sia inerenti al periodo di riferimento della fattura, in coerenza con la periodicità di fatturazione prestabilita, introducendo un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto di tali vincoli;
- e) incentivo all'utilizzo dell'autolettura, in entrambi i settori e anche con riferimento, nel settore elettrico, a clienti titolari di punti di prelievo trattati per fascia ai sensi del TIS e, nel settore del gas naturale, a clienti titolari di punti di riconsegna letti con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, stabilendo al contempo specifiche modalità affinché il cliente finale sia messo al corrente dell'opportunità e dell'utilità di ricorrere all'autolettura;
- f) criteri di quantificazione dei consumi stimati, prevedendo l'utilizzo delle informazioni eventualmente fornite dal cliente circa le proprie abitudini di consumo e l'introduzione di soglie minime e massime di scostamento dei livelli di consumo stimato rispetto ai dati di consumo storici effettivi;
- g) fatturazione mista, relativa alla fattura che contabilizza sia consumi stimati che consumi effettivi, con esclusione dei casi in cui i consumi effettivi siano dovuti alla presenza di ricalcoli per contabilizzazione di consumi stimati in precedenti fatture; è stato in particolare previsto che:
 - per i punti di prelievo trattati per fascia ai sensi del TIS e per i punti di riconsegna letti mensilmente con dettaglio giornaliero, il ricorso alla fatturazione mista sia limitato ad un numero di punti al massimo pari al 40% del totale dei suddetti, sia comunque vietato per quelli con periodicità di

- fatturazione mensile e sia lasciata facoltà ai venditori di ricorrervi in caso di utilizzo di autoletture;
- la fatturazione mista sia consentita, anche alla luce del complesso degli orientamenti illustrati nel medesimo documento per la consultazione, per i punti diversi dai precedenti, ma non in caso di utilizzo di un'autolettura validata;
- h) ulteriori possibili interventi specifici per il settore elettrico, prevedendo un obbligo per le imprese di distribuzione di rilevare il doppio dato di misura per ciascun mese e un obbligo per i venditori di utilizzare tale doppio dato ai fini della fatturazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sono pervenute risposte alla consultazione da parte di 21 soggetti, tra cui: 8 venditori, di cui uno a nome anche di altri soggetti; 6 associazioni rappresentative di venditori e, alcune, anche di imprese di distribuzione; 3 associazioni rappresentative dei clienti finali domestici, di cui due a nome anche di altre associazioni; 3 associazioni rappresentative delle piccole e medie imprese (di seguito: associazioni di PMI) nonché un altro soggetto; sono pervenute inoltre osservazioni di singoli clienti finali;
- rispetto agli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 405/2015/R/com sono emersi pareri discordanti, spesso confliggenti, sugli orientamenti in tema di fatturazione di periodo; in generale, infatti:
 - la maggior parte dei soggetti rappresentativi dell'offerta ha sostenuto che:
 - il mercato libero non necessiterebbe di vincoli e rigidità in materia di fatturazione, in quanto tali vincoli potrebbero essere ostativi allo sviluppo della concorrenza ed implicherebbero tempi di adeguamento molto lunghi;
 - gli interventi di fatturazione dovrebbero essere prioritariamente accompagnati dal completamento dell'installazione dei misuratori telegestiti, e ancor di più da quello degli *smart meter* nel settore del gas naturale, anziché vincolare la gestione della fatturazione dei venditori;
 - per contro, i soggetti rappresentativi della domanda hanno espresso un parere positivo per l'intervento dell'Autorità, anche se non sono mancate segnalazioni di criticità con riferimento ad alcuni orientamenti;
 - con riferimento all'ambito di applicazione, è stata manifestata una generale condivisione alla previsione di una specifica regolazione della fattura con riferimento ai clienti di piccola dimensione, fatto salvo quanto già indicato dai soggetti rappresentanti l'offerta circa l'applicazione delle regole al mercato libero;
- rispetto agli specifici orientamenti è emerso quanto segue:
 - con riferimento alle modifiche alla disciplina della misura per il settore elettrico (*lettera a*)), gli operatori e le loro associazioni hanno condiviso gli orientamenti dell'Autorità, comunque ribadendo la necessità del completamento del piano di installazione di nuovi misuratori e chiedendo una maggiore responsabilizzazione a

carico delle imprese di distribuzione che non effettuano la rilevazione del dato di misura – anche attraverso l'introduzione di indennizzi automatici o specifiche penali; tali soggetti non hanno invece condiviso la pubblicazione del calendario, ritenendo che sarebbe oneroso e comunque poco efficace per il venditore allinearvisi; le associazioni di clienti finali hanno, invece, condiviso gli orientamenti dell'Autorità, chiedendo di definire una piattaforma condivisa tra tutti i soggetti per l'accesso ai dati di misura;

- rispetto ai dati da utilizzare ai fini della fatturazione (*lettera b*)), gli operatori e le loro associazioni hanno manifestato contrarietà all'utilizzo prioritario delle stime dell'impresa di distribuzione, ritenendo preferibile utilizzare quelle del venditore, soggetto, peraltro, che ha la responsabilità di rispondere a contestazioni del cliente in merito a stime di consumi; dal lato dei clienti finali, sono stati condivisi gli orientamenti, ed è stato richiesto inoltre che i contratti indichino chiaramente l'esistenza di opzioni diverse per l'ordine di utilizzo dei dati di misura;
- relativamente alla periodicità di fatturazione (*lettera c*)), i rappresentanti dell'offerta non hanno condiviso l'introduzione di obblighi anche nel mercato libero e hanno segnalato che l'aumento della periodicità potrebbe comportare un aumento dei costi senza benefici per i clienti in termini di controllo della propria spesa e una riduzione dei servizi aggiuntivi offerti sul mercato libero (ad esempio la fatturazione multiservizio); i medesimi soggetti hanno indicato tempi di implementazione delle modifiche inerenti alla periodicità di fatturazione non inferiori a 6/12 mesi; dall'altro lato, le associazioni di clienti finali hanno condiviso gli orientamenti dell'Autorità;
- con riferimento ai vincoli all'emissione di fatture di periodo (*lettera d*)):
 - o il vincolo temporale di 45 giorni risulta, per alcuni operatori e loro associazioni, sufficiente, mentre per altri ne sarebbero necessari 60; secondo i rappresentanti dei clienti finali, invece, il termine di 45 giorni non è abbastanza stringente e dovrebbe essere fissato a 30 giorni;
 - o quasi tutti gli operatori hanno segnalato che risulterebbe molto oneroso, e complesso da implementare, il rispetto della coerenza del periodo fatturato con la periodicità di fatturazione, ciò soprattutto nel settore del gas naturale per i punti non letti mensilmente;
 - o l'introduzione degli indennizzi automatici è stata giudicata:
 - i. non condivisibile anche per i livelli considerati troppo elevati da parte dei rappresentanti dell'offerta, che hanno chiesto, in alternativa, l'introduzione di obblighi di natura informativa e di rateizzazione degli importi in caso di mancato rispetto del vincolo temporale di emissione della fattura;
 - ii. condivisibile dai rappresentanti dei clienti finali, anche se il livello degli indennizzi è stato reputato eccessivamente basso; alcuni hanno proposto di renderlo proporzionale al ritardo di fatturazione accumulato;

- sull'incentivo all'utilizzo dell'autolettura (*lettera e*), la maggior parte dei soggetti intervenuti ha manifestato condivisione circa la possibilità di effettuare autoletture per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS; sono emersi, invece, pareri contrastanti circa la possibilità offerta ai punti di prelievo trattati per fascia ai sensi del TIS e per i punti di riconsegna letti con frequenza mensile con dettaglio giornaliero; è inoltre stata manifestata una generale condivisione circa la libertà lasciata ai venditori di definire la finestra per le comunicazioni; in tema di definizione di modalità per mettere al corrente il cliente finale dell'opportunità e dell'utilità di ricorrere all'autolettura, solo le associazioni dei clienti finali hanno condiviso gli orientamenti relativi a specifici obblighi informativi ed hanno anzi auspicato che fossero più frequenti ed estesi anche alla fase precontrattuale; infine alcuni operatori e loro associazioni, oltre ad un altro soggetto, hanno richiesto di poter utilizzare ai fini della fatturazione anche le autoletture non ancora validate dall'impresa di distribuzione, di disciplinare il problema delle doppie autoletture e di chiarire le regole di presa in carico dell'autolettura da parte del venditore;
- in merito ai criteri di quantificazione dei consumi stimati (*lettera f*), è emersa una generale non condivisione da parte degli operatori e delle loro associazioni; per contro, da parte delle associazioni dei clienti finali si è registrata una discordanza di pareri circa il recepimento negli algoritmi di stima del venditore delle dichiarazioni del cliente finale (in ragione della complessità della procedura per la comunicazione di tali informazioni);
- in merito alla disciplina delle fatture miste (*lettera g*), gli operatori e le loro associazioni non hanno condiviso gli orientamenti illustrati ritenendoli troppo impattanti per i sistemi di fatturazione e con tempi di implementazione pari a 9-12 mesi; anche le associazioni dei clienti finali non hanno condiviso, per ragioni differenti, gli orientamenti in quanto ritengono che le fatture miste dovrebbero essere del tutto eliminate;
- con riferimento, infine, all'utilizzo del doppio dato di misura (*lettera h*), sono emerse posizioni contrastanti dal lato dell'offerta: tra coloro che hanno ritenuto la misura attuabile, vi è chi ha sostenuto che comunque non sia associabile ad una fatturazione in base al mese da calendario, in quanto si genererebbero periodi di sovraccarico dei sistemi di fatturazione e che debba quindi rimanere una facoltà del venditore; un'associazione di PMI ha, invece, condiviso l'orientamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alla luce delle osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 405/2015/R/com, è stato emanato il documento per la consultazione 216/2016/R/com, con cui l’Autorità ha sviluppato gli orientamenti finali in relazione alla fatturazione di periodo tenendo anche conto delle principali criticità emerse nella precedente consultazione;
- inoltre, al fine di tenere conto delle prospettive di completa apertura dei mercati *retail*, e del conseguente consolidamento della fornitura del mercato libero quale normale modalità di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione, l’Autorità ha inteso rivedere la disciplina delle condizioni contrattuali bilanciando le contrapposte esigenze, da un lato, di tutela del cliente finale – anche finalizzate ad una maggiore confrontabilità delle offerte -, e dall’altro, di consentire al mercato lo sviluppo di soluzioni contrattuali flessibili e differenziate per i clienti finali;
- alla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità ha prospettato, da un lato, la previsione di un obbligo per ciascun venditore del mercato libero, di avere, nel proprio menù di offerte, anche un’offerta con livelli di prezzo liberamente formulati, ma contenente clausole contrattuali dal contenuto definito dall’Autorità (di seguito: offerta standard), dall’altro lato, di intervenire nei contenuti contrattuali delle altre offerte del mercato libero, distinguendo tra clausole derogabili e clausole non derogabili (rispetto alle quali sono stati impostati gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 216/2016/R/com); in dettaglio:
 - le clausole non derogabili sono condizioni che il venditore deve inserire obbligatoriamente nell’offerta standard e in tutte le altre offerte del mercato libero, senza distinzione o modificazione;
 - le clausole derogabili sono condizioni che il venditore deve inserire obbligatoriamente e senza modificazioni nell’offerta standard (oltre che nei contatti del servizio di tutela del gas naturale e del servizio di maggior tutela di energia elettrica e nella Tutela SIMILE), ma che possono essere derogate, definendo regole diverse, nelle offerte di mercato libero diverse dall’offerta standard;
- con specifico riferimento alla fatturazione di periodo, i nuovi orientamenti possono essere così sintetizzati:
 - i) con riferimento all’ambito di applicazione, è stato confermato quanto illustrato nel documento per la consultazione 405/2015/R/com, precisando che le disposizioni in tema di fatturazione relative all’offerta standard, qualora già operative, saranno applicate anche ai clienti che nel corso del 2017 sceglieranno la c.d. Tutela SIMILE;
 - j) con riferimento agli interventi in tema di misura:
 - è stato confermato quanto illustrato nel documento per la consultazione 405/2015/R/com con riferimento al settore elettrico relativamente ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, la cui frequenza di rilevazione viene portata a quadrimestrale, con obblighi di reiterazione dei tentativi di rilevazione del dato di misura da parte dell’impresa di distribuzione;

- non è stato confermato l'obbligo di pubblicazione del calendario delle letture da parte delle imprese di distribuzione del settore elettrico;
 - sono stati previsti indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione e a beneficio dei venditori in caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura, sia nel settore elettrico, per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, che nel settore del gas naturale, relativamente a tutti i punti di riconsegna;
 - sono stati prospettati ulteriori interventi, alcuni dei quali da dettagliare in successivi documenti per la consultazione, finalizzati a migliorare le performance delle imprese di distribuzione del settore del gas naturale, introducendo tra l'altro un obbligo di codifica della registrazione delle cause di tentativi di rilevazione del dato di misura non andati a buon fine;
- k) con riferimento ai dati da utilizzare ai fini della fatturazione, si è prospettato di:
- definire una regola relativa all'ordine di priorità di utilizzo, derogabile nel mercato libero solo in seguito ad esplicito consenso del cliente; in particolare, è stata prevista la possibilità, in assenza dei dati di misura effettivi o di autoletture – anche non validate - di utilizzare le stime del venditore in alternativa a quelle dell'impresa di distribuzione;
 - prevedere un obbligo, non derogabile nel mercato libero, di procedere a ricalcoli di importi precedentemente fatturati sulla base di consumi stimati solo in caso di disponibilità di dati di misura effettivi rilevati dall'impresa di distribuzione o autoletture da questa validate;
- l) relativamente all'autolettura, sono stati previsti obblighi in capo a tutti i venditori, non derogabili nel mercato libero; in particolare:
- dotarsi di un sistema che consenta almeno una modalità di raccolta dell'autolettura del cliente titolare di punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS o di punti di riconsegna non letti con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, e che fornisca, contestualmente all'acquisizione o al massimo entro 4 giorni lavorativi, un riscontro su presa o non presa in carico del dato;
 - individuare la finestra temporale per l'acquisizione delle autoletture e inviare tutte le autoletture acquisite nell'ambito della suddetta finestra all'impresa di distribuzione per la validazione, che deve avvenire entro i 3 giorni successivi;
 - consentire al cliente di poter ricorrere all'autolettura anche per i punti di prelievo trattati per fascia ai sensi del TIS o con frequenza mensile con dettaglio giornaliero nel caso in cui per due mesi consecutivi abbia ricevuto bollette emesse su dati di consumo stimati;
 - acquisire le autoletture pervenute tramite reclamo o segnalazione telefonica;
 - procedere ad eventuali ricalcoli solo qualora il dato di misura effettivo successivo ad una autolettura già utilizzata in fattura risulti inferiore alla medesima;

- effettuare specifiche comunicazioni circa il servizio di autolettura, differenziate in ragione del tipo di misuratore installato;
- m) relativamente ai criteri di quantificazione dei consumi stimati sono stati illustrati, con riferimento a tutti i venditori anche del mercato libero e nei confronti di tutti i clienti da questi serviti:
 - obblighi di natura informativa circa l'utilizzo del dato di consumo annuo fornito dal cliente in fase di stipula del contratto per stimare i consumi del medesimo;
 - l'introduzione di uno standard generale di qualità delle stime dei consumi, definito in maniera tale da evitare situazioni patologiche di sovrastima e sottostima dei consumi, e di un meccanismo per cui, in caso di violazione di tale standard, verrebbero imposti al venditore vincoli più stringenti sugli algoritmi di stima, che se violati comporterebbero il pagamento di un indennizzo al cliente finale;
- n) con riferimento alla disciplina delle fatture miste, è stato prospettato di vietarne l'emissione:
 - per punti serviti nei regimi di tutela o con offerta standard aventi una periodicità di fatturazione mensile o per i quali sono state utilizzate autoletture;
 - in tutti i casi di fatture che contabilizzino i consumi di un periodo in cui non è stata rispettata la periodicità di fatturazione prevista dalla regolazione o dal contratto;
- o) in merito alla periodicità di fatturazione, sono stati confermati gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 405/2015/R/com, prevedendo la possibilità per i venditori del mercato libero di derogare alle periodicità individuate nelle offerte diverse da quella standard;
- p) quanto ai vincoli all'emissione delle fatture di periodo, è stato previsto di:
 - confermare l'obbligo di emettere la fattura entro un determinato periodo di tempo dall'ultimo giorno fatturato, identificando per i regimi di tutela e per l'offerta standard tale termine in 45 giorni e lasciando al contempo la possibilità al mercato libero di definire termini diversi opportunamente indicati in contratto;
 - introdurre un indennizzo a carico del venditore in caso di violazione del termine sopraindicato, fissando un livello dell'indennizzo crescente in ragione dell'entità del ritardo e individuando al contempo le cause di esenzione dal riconoscimento dell'indennizzo;
 - esplicitare il divieto di fatturare consumi successivi alla data di emissione della fattura;
- inoltre, nel documento per la consultazione 216/2016/R/com:
 - q) è stata prevista l'attivazione di specifici monitoraggi, stabilendo che siano raccolti i dati, a decorrere dal 2015, funzionali a:

- valutare le criticità legate alla fatturazione mista, anche al fine di implementare successivi interventi;
 - la verifica del rispetto dei termini di emissione delle fatture di periodo, anche al fine di meglio quantificare l'indennizzo al cliente finale;
 - una eventuale revisione dello standard generale di qualità delle stime dei consumi;
- r) sono stati evidenziati specifici orientamenti in tema di rateizzazione, finalizzati a estendere l'obbligo di rateizzazione previsto per i clienti dei regimi di tutela anche ai clienti finali che hanno sottoscritto l'offerta standard nei casi di fatture anomale (definite ai sensi della deliberazione 17/2016/R/com) e di ritardo di emissione della fattura per un periodo superiore ad una periodicità di fatturazione;
- infine, nel citato documento per la consultazione è stata indicata la previsione che tutti gli orientamenti illustrati siano efficaci decorsi 4 mesi dall'approvazione del provvedimento in tema di fatturazione di periodo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sono pervenute risposte alla consultazione da parte di 24 soggetti, tra cui: 3 imprese di distribuzione; 9 venditori di cui un raggruppamento di più venditori; 6 associazioni rappresentative di venditori e, alcune, anche di imprese di distribuzione (di seguito: associazioni di operatori); 4 associazioni di PMI, 1 associazione di consumatori singolarmente (di seguito: associazione dei consumatori) e 1 raggruppamento di 7 associazioni dei consumatori (di seguito: raggruppamento di associazioni dei consumatori);
- alle associazioni dei consumatori e a quelle rappresentative delle PMI, in data 7 giugno 2016 gli uffici dell'Autorità hanno illustrato il contenuto del documento per la consultazione 216/2016/R/com al fine di promuovere la più ampia ed agevole partecipazione alla consultazione sul tema della fatturazione di periodo; in quella occasione la quasi totalità delle associazioni dei clienti finali domestici ha espresso una generale contrarietà agli interventi prospettati, ritenuti poco tutelanti per i clienti finali; le principali criticità segnalate, confermate anche nell'ambito della risposta del raggruppamento di associazioni dei consumatori, hanno riguardato:
 - la possibilità lasciata ai venditori del mercato libero di prevedere deroghe ad alcuni aspetti contrattuali, laddove viene invece ritenuto necessario definire clausole contrattuali omogenee ed obbligatorie in tutte le offerte di mercato libero;
 - la previsione di indennizzi automatici con livelli ritenuti troppo bassi e, quindi, inidonei ad incentivare comportamenti migliori da parte dei venditori e delle imprese di distribuzione, richiedendo pertanto valori più elevati di quelli indicati in consultazione;

- la mancata previsione, nell'incentivare l'utilizzo dell'autolettura, di una adeguata remunerazione del cliente finale per una attività che dovrebbe essere svolta dall'impresa di distribuzione;
- la possibilità, lasciata ai venditori, di utilizzare le fatture miste;
- con riferimento alle risposte pervenute, anche rispetto agli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 216/2016/R/com, sono emersi pareri abbastanza discordanti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti generali:
 - gran parte dei venditori e delle associazioni di operatori non ha condiviso l'obbligo di offerta standard, ritenuto limitante per la concorrenza in quanto comporterebbe una omologazione delle offerte del mercato libero a quella standard; alcuni soggetti hanno chiesto che l'Autorità si limiti a definire le clausole minime che devono essere presenti in ogni contratto, senza indicarne il contenuto e lasciando la possibilità di derogare sempre, nelle altre offerte, a quanto stabilito per l'offerta standard; di diverso avviso due associazioni di PMI che hanno condiviso l'impostazione del documento; l'associazione di consumatori ha espresso perplessità sull'offerta standard anche per il timore che essa venga poco evidenziata dai venditori e sia comunque poco comprensibile per i clienti finali;
 - in merito all'introduzione di indennizzi automatici, le associazioni di PMI li hanno ritenuti di modesta entità e non sufficienti a garantire corretti comportamenti degli operatori; dall'altro lato i venditori si sono dichiarati non favorevoli, in particolare perché i livelli previsti sono superiori a quelli posti a carico delle imprese di distribuzione;
- nel dettaglio rispetto agli specifici orientamenti in tema di fatturazione di periodo è emerso quanto segue:
 - con riferimento all'ambito di applicazione (*lettera i*)), la maggior parte dei soggetti ha condiviso quanto illustrato, sebbene, dal lato dell'offerta, sia stata ribadita la contrarietà circa la non derogabilità degli orientamenti nei confronti dei clienti del mercato libero; un'associazione di PMI ha chiesto di estendere determinate previsioni ai clienti del settore elettrico alimentati in media tensione;
 - per quanto riguarda gli interventi in tema di misura (*lettera j*)) le principali osservazioni pervenute hanno evidenziato:
 - una condivisione della gran parte dei soggetti e delle associazioni di PMI, oltre che dell'associazione dei consumatori, circa l'orientamento volto ad aumentare i tentativi di rilevazione dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS nel settore elettrico; sul tema, tuttavia, sono state segnalate alcune ulteriori esigenze di intervento, anche finalizzate ad una responsabilizzazione dei clienti finali che non hanno permesso la sostituzione del misuratore;
 - con riferimento agli indennizzi sono emerse:

- i. posizioni contrastanti sui livelli degli indennizzi: da un lato le imprese di distribuzione ed alcune associazioni di operatori hanno evidenziato che i livelli degli indennizzi risultano troppo elevati e hanno chiesto che siano considerati, tra le cause di esenzione alla loro corresponsione, i casi di malfunzionamento dei sistemi di telecomunicazione; dall'altro, alcuni venditori hanno reputato i suddetti livelli insufficienti anche perché incapaci di incidere sulla qualità del dato messo a disposizione, soprattutto per il settore del gas naturale dove è maggiore la possibilità di ricevere dati stimati, considerata l'elevata percentuale di misuratori "tradizionali" e non accessibili; due venditori ed un'associazione hanno segnalato che l'importo non è commisurato a quanto già previsto dal Codice di rete elettrico per il clienti titolari di punti di prelievo trattati orari o trattati per fascia ai sensi del TIS;
- ii. una generale contrarietà alle differenziazioni dei livelli in ragione della tipologia di misuratori installati presso i clienti;
- iii. l'associazione dei consumatori ha condiviso le proposte;
- in merito all'obbligo di codifica delle cause di tentativi di rilevazione dei dati di misura non andati a buon fine, tale orientamento è stato condiviso dalla maggior parte degli operatori, oltre che dell'associazione dei consumatori, ad eccezione di un'associazione rappresentativa anche delle imprese di distribuzione; sul tema, inoltre, è stato proposto di eliminare la causa di "indirizzo di ubicazione errato/non trovato" in quanto non ritenuta possibile in presenza di anagrafiche delle imprese di distribuzione aggiornate; in aggiunta, un'impresa di distribuzione ha segnalato possibili criticità in merito alla dimostrazione dell'avvenuto tentativo di rilevazione in sede di eventuale verifica ispettiva;
- con specifico riferimento alle misure per migliorare le performance delle imprese di distribuzione del gas, diversi venditori si sono detti favorevoli; inoltre alcuni venditori e loro associazioni hanno segnalato come il processo di fatturazione possa essere migliorato innanzitutto con interventi sulla rilevazione e messa a disposizione dei dati, in particolare nel settore del gas naturale, dove il processo di installazione dei misuratori andrebbe accelerato; viceversa, tra le imprese di distribuzione e loro associazioni non è emersa condivisione, in particolare sull'ipotesi di limitare il concetto di tentativo di rilevazione dei dati di misura ai soli misuratori non o parzialmente accessibili, ritenendo sempre possibile, ad esempio per cause di forza maggiore, il mancato accesso al misuratore; in generale, comunque, i soggetti hanno dichiarato di volere attendere gli specifici documenti di consultazione per fornire ulteriori osservazioni;
- relativamente ai dati da utilizzare ai fini della fatturazione (*lettera k*):

- l'ordine prospettato dall'Autorità, e in particolare la possibilità di utilizzare proprie stime invece di quelle dell'impresa di distribuzione, è stato condiviso dalla maggior parte dei venditori e delle loro associazioni: solo un venditore e un'associazione di operatori non hanno condiviso la priorità data alle stime del venditore e due venditori a quella data alle autoletture; sul tema, inoltre, due associazioni di PMI hanno chiesto che il cliente sia informato circa il soggetto che ha effettuato la stima; un venditore ha chiesto, in presenza di più dati di misura effettivi (dati rilevati dall'impresa di distribuzione e autoletture validate) per lo stesso periodo di fatturazione, di poterli utilizzare tutti; l'associazione dei consumatori ha condiviso l'ordine di priorità, ma ha ritenuto che esso debba essere inderogabile anche per le offerte del mercato libero;
- non è stata condivisa dalla generalità dei venditori e delle loro associazioni la necessità di richiedere un consenso espresso al cliente finale per il ricorso a un ordine di utilizzo differente nel mercato libero; alcuni dei venditori, inoltre, hanno evidenziato che tale richiesta dovrebbe valere solo per i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore del suddetto obbligo;
- sulla possibilità di utilizzare le autoletture non validate, sono emerse posizioni divergenti; i venditori che si sono dichiarati contrari hanno evidenziato potenziali criticità per le conseguenze sui ricalcoli che ne conseguirebbero e molti operatori hanno richiesto che, in caso di non validazione dell'autolettura, l'impresa di distribuzione sia tenuta a fornire un dato di misura effettivo alternativo;
- con riferimento all'incentivo all'utilizzo dell'autolettura e agli obblighi informativi a carico dei venditori (*lettera l*):
 - la maggior parte dei venditori, ad eccezione di due, ha condiviso l'orientamento per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS e in generale la possibilità di inviare più autoletture acquisite in finestra; altri rispondenti, tra cui anche imprese di distribuzione e associazioni di operatori, invece, hanno chiesto di mantenere il vincolo (oggi presente per il solo settore gas) di una autolettura al mese o al più di prevedere che l'invio di più autoletture venga effettuato in modalità *rolling* ma che non sia possibile, nel medesimo invio, trasmettere 2 o più autoletture per lo stesso cliente; l'associazione dei consumatori ha condiviso l'incentivo all'autolettura, oltre all'utilizzo di più autoletture nel settore del gas, ma ha ritenuto allo stesso tempo che la componente tariffaria a copertura dei costi di misura debba tenere in considerazione tale circostanza e pertanto sia ridotta a beneficio del cliente;
 - in merito alla validazione dell'autolettura alcuni venditori e associazioni di operatori hanno chiesto che venga introdotto un algoritmo unico adottabile dai venditori e dalle imprese di distribuzione, in modo da limitare disallineamenti tra i dati utilizzati nella fatturazione attiva e passiva del venditore; su tale tema,

inoltre, sono state effettuate specifiche segnalazioni relativamente agli scambi informativi (necessità che avvengano tramite flussi standardizzati; indicazione nei flussi della motivazione in caso di non validazione dell'autolettura); infine, sulle tempistiche di validazione un'associazione di operatori ha chiesto che le stesse vengano definite solo dopo la standardizzazione dei flussi; l'associazione dei consumatori ha condiviso la proposta circa l'utilizzo di autoletture non ancora validate purché il dato non risulti palesemente errato rispetto all'ultima lettura effettiva;

- con riferimento all'autolettura per i punti di prelievo trattati per fascia ai sensi del TIS e per i punti di riconsegna letti con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, alcuni venditori hanno chiesto di non limitare tale possibilità ai casi di mancanza di letture effettive, anche per l'onerosità gestionale che ciò comporta; un'impresa di distribuzione ed un'associazione di operatori hanno ritenuto che il riferimento ai due mesi consecutivi di stima non sia coerente con l'eventuale fatturazione non mensile dei consumi e, pertanto, hanno proposto di riferirsi a due cicli di fatturazione stimata; l'associazione dei consumatori ha ritenuto grave che un sistema di telegestione non sia in grado di fornire un dato di misura effettivo per due mesi consecutivi e ha proposto che l'impresa di distribuzione sia tenuta a ripristinare la funzionalità nel più breve tempo possibile a pena di sanzioni e che il cliente possa ricorrere all'autolettura anche qualora la funzionalità non sia disponibile per un solo mese (circostanza che dovrebbe essere resa nota dal venditore al cliente stesso);
- non sono state rilevate particolari criticità circa l'acquisizione delle autoletture tramite reclamo o segnalazione telefonica;
- alcuni venditori hanno condiviso gli obblighi informativi, ma hanno chiesto di non differenziarli in ragione della tipologia di misuratore installato; due associazioni di venditori hanno chiesto di lasciare libertà ai venditori su tale aspetto individuando solo degli obblighi minimi; per contro, un'associazione di PMI ha suggerito di parlare di modalità aggiuntive e non alternative alla comunicazione in fattura; l'associazione dei consumatori ha poi ritenuto che sarebbe più opportuno consentire al cliente di comunicare l'autolettura in qualsiasi momento o che sia inviato un messaggio di promemoria qualora il cliente stesso abbia fornito un proprio contatto (es: sms);
- relativamente ai criteri di quantificazione dei consumi stimati (*lettera m*):
 - parte dei soggetti consultati ha ritenuto che la comunicazione sul consumo annuo risulti di scarsa utilità e di difficile comprensione da parte del cliente e pertanto ha proposto di eliminarla o comunque di non renderla obbligatoria; altri soggetti hanno condiviso, invece, tale obbligo; l'associazione dei consumatori ha sottolineato come le informazioni precontrattuali siano già molte e complesse, potendo risultare utile in alternativa imporre all'impresa di

- distribuzione, qualora tale obbligo non sia già previsto, di fornire al venditore entrante i dati storici di consumo dell'ultimo anno;
- non è emersa una condivisione generale sull'introduzione dello standard generale: alcune associazioni di operatori hanno ritenuto che l'introduzione di tale standard debba essere valutata in seguito ad un periodo di monitoraggio; due associazioni di PMI hanno ritenuto la misura non idonea all'obiettivo di evitare l'utilizzo di stime, reputando, invece, più opportuno imporre l'utilizzo di un limite massimo di fatture stimate per soli casi eccezionali; l'associazione dei consumatori ha reputato i valori soglia troppo elevati;
 - alcuni venditori e un'associazione non hanno condiviso, inoltre, l'indennizzo evidenziando come esso determini una penalizzazione per i venditori anche nei casi in cui vi siano effettivi cambiamenti nelle abitudini di consumo del cliente e una eccessiva penalizzazione per i nuovi entranti che soffrono l'asimmetria informativa rispetto all'*incumbent*; un venditore ha chiesto, prima dell'introduzione di standard e indennizzi, che sia garantita la qualità dei dati; un altro venditore ha proposto una diversa modalità di verifica della correttezza delle stime, basata sui parametri tecnici disponibili, quali il consumo annuo storico oppure sul consumo fatturato l'anno precedente con la previsione di un *cap*; un diverso venditore ha condiviso l'introduzione dello standard, chiedendo tuttavia che vengano meglio dettagliati i criteri di calcolo e che non sia ulteriormente differenziato per non introdurre ulteriori complicazioni gestionali;
- in tema di disciplina delle fatture miste (*lettera n*):
- parte dei venditori e le loro associazioni non hanno condiviso le proposte dell'Autorità; in particolare:
 - i. con riferimento al settore del gas naturale, alcuni intervenuti hanno ritenuto che l'attuazione della proposta sia possibile solo con il completamento dell'installazione degli *smart meter*, segnalando la difficoltà di applicare il divieto di fatture miste per i clienti fatturati mensilmente, ma senza che il dato di misura sia rilevato, in tutti i mesi, alla medesima data;
 - ii. in merito al divieto di fatture miste nel caso di autolettura, è stato evidenziato come tale orientamento incida sul periodo fatturato al cliente, rendendolo variabile, e come essa possa essere penalizzante, dal punto di vista finanziario, per il venditore;
 - iii. per quanto riguarda le fatture successive a periodi in cui non è stata rispettata la periodicità di fatturazione, è stato rilevato come le esse vengano emesse basate su stime al fine di non aumentare il periodo di tempo in cui non è rispettata la suddetta periodicità;
 - un'associazione di PMI ha reputato, invece, utile estendere il divieto a tutti i casi in cui sia effettuata l'autolettura sia per i clienti in bassa tensione sia per

- quelli in media tensione; inoltre, la stessa associazione ha ritenuto opportuno definire un tetto massimo universale di fatture stimate che ogni singolo venditore può emettere nel corso dell'anno e superato il quale si dovrebbe provvedere a sanzionare il medesimo venditore;
- l'associazione dei consumatori ha ritenuto che la proposta debba essere migliorata e che le fatture miste dovrebbero essere evitate (dovendo cioè costituire clausola inderogabile per tutte le offerte);
- sul tema della periodicità di fatturazione (*lettera o*):
- parte dei partecipanti alla consultazione ha condiviso gli orientamenti dell'Autorità; l'associazione dei consumatori ha però ritenuto che tali periodicità debbano essere rese obbligatorie per tutte le offerte; per contro, alcuni venditori non hanno concordato con l'estensione al mercato libero, segnalando in un caso come l'aumento della periodicità, se non accompagnato da un aumento della rilevazione dei dati di misura, non comporti benefici per i clienti finali;
 - relativamente al settore elettrico, un venditore ha reputato più opportuna una differenziazione per potenza installata; per quanto riguarda invece il settore gas, parte dei venditori e delle loro associazioni ha proposto, per i punti di riconsegna appartenenti alla fascia di consumo compresa tra 500 e 5.000 Smc/anno, una fatturazione mista (di norma bimestrale, ma evitando l'emissione di una fattura estiva che contabilizzi un quantitativo di consumi non rilevante);
 - l'associazione dei consumatori ha ritenuto che la periodicità prefigurata dall'Autorità debba essere resa obbligatoria per tutte le offerte;
- per quanto riguarda i vincoli all'emissione delle fatture di periodo (*lettera p*):
- alcuni soggetti, sia dal lato dell'offerta che della domanda, hanno condiviso l'obbligo di emissione della fattura entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno fatturato; altri invece hanno ritenuto che l'Autorità non debba definire un termine massimo per l'emissione della fattura; due associazioni di operatori e un venditore hanno reputato più corretto che il termine decorra dal momento in cui il dato di misura viene messo a disposizione al venditore altrimenti, in particolare nel settore elettrico, una parte dell'intervallo sarebbe già eroso dalle operazioni inerenti alla messa a disposizione delle misure, non nella responsabilità del venditore; in alternativa è stato proposto di fissare il termine in 60 giorni; un venditore ha chiesto di prevedere deroghe per eventi straordinari (ad esempio, per interventi sui sistemi informatici dovuti a cambiamenti normativi);
 - un'associazione di PMI ha ritenuto che per l'offerta standard debba essere previsto un termine inferiore a 45 giorni e che nel mercato libero il termine di 45 giorni debba rappresentare il termine massimo; un'altra associazione di PMI

ha chiesto che non siano previste deroghe per il mercato libero; il raggruppamento di associazioni dei consumatori ha chiesto di ridurre a 20 giorni tale termine;

- un'associazione di venditori e un venditore hanno dichiarato che due termini di emissione distinti non siano facilmente gestibili dai venditori; diversamente, alcuni venditori e loro associazioni hanno condiviso la derogabilità nel mercato libero;
- l'associazione dei consumatori ha indicato la mancanza di elementi sufficienti per valutare la congruità del termine proposto, evidenziando comunque come debba essere mantenuto un tempo sufficiente tra emissione della fattura e scadenza del pagamento anche in ragione della successiva fattura; per quanto attiene alla derogabilità nel mercato libero, tale associazione ha ritenuto che il termine possa risultare derogabile purché sia mantenuta chiarezza nella comunicazione;
- circa il divieto di fatturare consumi successivi alla data di emissione della fattura, molti operatori hanno segnalato come tale divieto possa limitare lo sviluppo di alcune tipologie di contratti (ad esempio quelli prepagati); altri soggetti, invece, lo hanno condiviso;
- in merito all'introduzione di indennizzi automatici:
 - i. un venditore, l'associazione dei consumatori ed un'associazione di PMI hanno condiviso gli orientamenti, anche se quest'ultima ha chiesto che per ritardi superiori a 90 giorni siano avviati procedimenti sanzionatori; altri, in particolare i venditori e le loro associazioni, hanno evidenziato come sia primario interesse del venditore fatturare i clienti secondo tempistiche regolari e puntuali e che quindi non sarebbe necessario definire specifici indennizzi; alcune associazioni di venditori ed un venditore hanno indicato come l'eventuale introduzione di indennizzi automatici debba essere valutata solo in seguito ad attività di monitoraggio;
 - ii. sono emesse posizioni divergenti circa il livello degli indennizzi, ritenuto in generale troppo basso da alcune associazioni di PMI e troppo alto per i venditori; inoltre, alcuni venditori hanno reputato che il livello debba essere commisurato a quello riconosciuto dalle imprese di distribuzione in caso di mancato rispetto delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura; per quanto riguarda poi le cause di esenzione, alcuni venditori hanno chiesto di farvi rientrare anche gli interventi sui sistemi di fatturazione dovuti a modifiche imposte dalla normativa primaria o dal regolatore o per cause di forza maggiore e i casi di blocco di fatturazione imposti dal venditore a tutela del cliente (ad esempio per evitare l'emissione di fatture non corrette); è stato inoltre proposto, in analogia con

quanto previsto dal TIQV, che anche in questi casi l'indennizzo venga corrisposto una sola volta l'anno e sino al valore massimo di 22 euro;

- rispetto agli specifici ulteriori orientamenti sono emerse le seguenti posizioni:
 - per quanto riguarda l'attivazione dei monitoraggi (*lettera q*), la maggior parte dei venditori ha espresso contrarietà in quanto tali attività risulterebbero particolarmente complesse e onerose, specie nel caso in cui i dati fossero richiesti anche per periodi anteriori all'entrata in vigore del nuovo provvedimento (in particolare a decorrere dal 2015); l'associazione dei consumatori, pur non ritenendo necessario un monitoraggio, in particolare sulle fatture miste, ha chiesto comunque di costituire un apposito tavolo tecnico con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, qualora si opti per il monitoraggio;
 - in tema di rateizzazione (*lettera r*):
 - alcuni venditori e associazioni di operatori hanno condiviso gli orientamenti dell'Autorità; anche un'associazione di PMI ha concordato con l'orientamento ma ha ritenuto che vada implementato un criterio che tenga conto non solo dell'importo, ma anche del fatto che il conguaglio è stato generato da anomalie imputabili al venditore; inoltre, due associazioni di PMI hanno dichiarato che l'obbligo nei casi di fatturazione di importi anomali e ritardi di emissione della fattura non dovrebbe essere derogabile nel mercato libero;
 - alcuni venditori ed una loro associazione non hanno condiviso l'introduzione dell'obbligo di rateizzazione, evidenziando che i venditori già provvedono, su base volontaria, a rateizzare gli importi fatturati al fine di soddisfare le richieste dei clienti, anche in ragione del fatto che nella maggior parte dei casi gli importi anomali dipendono dalla mancanza del dato nella disponibilità del venditore; un altro venditore, in aggiunta, ha sostenuto che la rateizzazione dovrebbe rappresentare un fattore di comparabilità delle offerte e quindi dovrebbe essere lasciato alla facoltà del venditore;
 - l'associazione dei consumatori ha proposto che l'obbligo sia esteso a tutte le offerte del mercato;
- infine, rispetto ai tempi di attuazione degli interventi la maggior parte degli operatori – in particolare le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e venditori – ha ritenuto che i tempi di entrata in vigore non possano essere inferiori a 9 mesi; un'associazione di operatori e alcuni venditori hanno indicato come necessari almeno 6 mesi; due venditori hanno prospettato almeno 12 mesi; un venditore ha proposto l'entrata in vigore da luglio 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in concomitanza con lo svolgimento della consultazione, a partire da novembre 2015, a seguito di interrogazioni parlamentari e accogliendo alcune mozioni in tema di “maxi-

bollette di energia elettrica e gas derivanti da conguagli”, è stato attivato, presso il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MISE), un Tavolo tecnico (di seguito: Tavolo), cui hanno partecipato associazioni rappresentative degli operatori e dei clienti finali (domestici e PMI) oltre che rappresentanti degli uffici dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e degli uffici dell’Autorità;

- i lavori del Tavolo si sono conclusi a marzo 2016, con l’individuazione di alcune linee di intervento, e nello specifico:
 - interventi di autoregolazione, relativamente ai quali le associazioni degli operatori si sono rese disponibili a sottoscrivere un protocollo di autoregolazione con impegni volti a promuovere l’autolettura;
 - interventi di regolazione, finalizzati ad adottare provvedimenti per migliorare ulteriormente la qualità dei dati di misura, per responsabilizzare i diversi soggetti (clienti/venditori/impresе di distribuzione) nel caso di fatture basate su consumi presunti, per incrementare le sanzioni e per rafforzare gli strumenti per responsabilizzare i distributori (tra cui gli indennizzi);
 - interventi normativi che diano mandato all’Autorità di introdurre obblighi di rateizzazione a fronte di certe casistiche di maxi-bollette (come individuate dalla stessa Autorità) e misure per corresponsabilizzare le imprese di distribuzione;
 - approfondimenti tecnici, con l’avvio di un nuovo tavolo tecnico con MISE e Autorità, con l’obiettivo di adeguare il quadro normativo e regolatorio e di ridurre da cinque a due anni il ritardo massimo per i conguagli delle partite energetiche.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la legge 481/95, all’articolo 2, comma 12, lettera h), assegna all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compresa, ai sensi del comma 5, la vendita al dettaglio; le disposizioni in tal modo adottate, che possono avere ad oggetto sia la fase precontrattuale sia il contenuto del contratto di fornitura tra venditore e cliente finale, in forza dell’articolo 2, comma 37, della medesima legge 481/95, integrano le condizioni predisposte dal venditore, inserendosi di diritto nei relativi contratti;
- il predetto assetto riguarda sia le condizioni praticate nell’ambito dei servizi di tutela del gas naturale e di maggior tutela dell’energia elettrica, sia le condizioni praticate nell’ambito del mercato libero, condizioni sulle quali l’Autorità interviene modulando la sua regolazione proporzionalmente alle diverse esigenze di tutela che caratterizzano le diverse tipologie di clientela finale;
- gli orientamenti dell’Autorità in merito all’introduzione dell’offerta standard (ma libera nel prezzo), e a una regolazione delle offerte non economiche presentate nel libero mercato, basata sulla distinzione tra clausole derogabili e non derogabili, si inquadrano

in un contesto di completo superamento dei regimi di tutela prefigurato dal DdL Concorrenza e risultano in linea con quanto ivi prospettato;

- in particolare, l'evoluzione dei regimi di tutela, come prospettato dal dibattito parlamentare, porterà, per entrambi i settori, alla rimozione della c.d. tutela di prezzo oggi garantita dal servizio di tutela del gas naturale e dal servizio di maggior tutela dell'energia elettrica (integrato, dall'1 gennaio 2017, con la Tutela SIMILE); si perverrà pertanto ad un assetto a regime che comporterà, da un lato, che la normale fornitura di energia elettrica e gas naturale abbia luogo nell'ambito del solo mercato libero e, dall'altro lato, che ai clienti rimasti privi di un contratto sul mercato libero sarà garantita solamente la continuità della fornitura attraverso un servizio universale/di ultima istanza (a prezzi non più tutelati);
- tale evoluzione pone l'esigenza di rivedere organicamente la disciplina delle condizioni contrattuali non economiche attualmente praticabili per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero e nei regimi di tutela, tenendo conto delle esigenze di tutela concrete ed effettive dei clienti e delle tipicità di ciascun settore; in tale contesto, nuovo ed evoluto, particolare rilievo continueranno a rivestire le esigenze dei clienti finali, di piccole dimensioni, di trovare, nell'ambito del mercato libero, offerte basate su condizioni contrattuali adatte alla loro effettiva capacizzazione, che, sebbene migliorata rispetto al passato, resta comunque a livelli inevitabilmente inferiori rispetto ad altre tipologie di clienti di maggiori dimensioni;
- in tale contesto, pertanto, la maggiore protezione che l'Autorità può assicurare a tali clienti è limitata al contenuto delle condizioni non economiche delle offerte commerciali che saranno proposte nell'ambito del libero mercato, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare al cliente una maggiore confrontabilità delle offerte; in tale esigenza trovano quindi fondamento l'introduzione dell'offerta standard e di una regolazione delle altre offerte basata su clausole derogabili e clausole non derogabili che non determinano alcuna omologazione;
- in conclusione, e in termini più generali, e anche con riferimento agli interventi posti in consultazione in materia di fatturazione, occorre quindi tenere conto, da un lato, delle esigenze di tutela contrattuale del cliente finale sopra riportate, e dall'altro lato, dell'adeguato bilanciamento che tali esigenze devono trovare con la necessità di consentire al mercato lo sviluppo di soluzioni contrattuali flessibili e rispondenti alle preferenze, necessariamente differenziate, dei clienti;
- l'importanza, ma anche la difficoltà, di realizzare un tale bilanciamento emerge anche dalle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione, le quali evidenziano posizioni molto differenziate e anche conflittuali non solo tra operatori e clienti finali, ma anche (all'interno della categoria degli operatori) tra venditori e imprese di distribuzione, nonché (all'interno della categoria dei clienti finali) tra associazioni di consumatori e associazioni di PMI.

RITENUTO CHE:

- gli interventi in materia di fatturazione, materia che costituisce un aspetto essenziale per l'evoluzione del mercato *retail* e del superamento dei regimi di tutela, debbano essere immediatamente definiti al fine di garantire il miglioramento della qualità dei dati di misura utilizzati nell'ambito della fatturazione e l'omogeneizzazione della disciplina della fatturazione, nella direzione di una maggior chiarezza del quadro regolatorio a beneficio del cliente finale, anche tenendo conto di quanto emerso alla luce della valutazione dei reclami dei clienti finali pervenuti allo Sportello per il consumatore di energia e delle istanze delle loro associazioni rappresentative;
- peraltro, i suddetti interventi dovrebbero essere inquadrati nell'ambito, più ampio, della revisione della disciplina delle condizioni contrattuali non economiche praticabili per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero e nei regimi di tutela sopra riportata mentre, per contro, occorre tenere in opportuna considerazione la necessità di rinviare la completa revisione della suddetta disciplina delle condizioni contrattuali non economiche, anche alla luce delle differenti posizioni emerse in consultazione circa l'introduzione dell'offerta standard, al fine di acquisire ulteriori elementi e osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- conseguentemente, gli interventi in tema di fatturazione debbano essere comunque definiti in linea con la futura evoluzione della revisione della disciplina delle condizioni contrattuali non economiche, prevedendo fin da subito sia specifici obblighi anche per i venditori del mercato libero, sia la possibilità dei medesimi venditori del mercato libero di sviluppare, nei casi previsti, una disciplina della fatturazione più flessibile con un obbligo informativo a favore dei clienti finali finalizzato ad agevolare la comprensione delle clausole applicate;
- l'ambito di applicazione della disciplina in materia di fatturazione debba tenere conto del contemperamento delle esigenze, sopra riportate, di tutela contrattuale del cliente finale e necessità di consentire al mercato lo sviluppo di soluzioni contrattuali flessibili e rispondenti alle preferenze, necessariamente differenziate, dei clienti finali; e che, pertanto, le nuove misure non debbano essere estese anche ai clienti finali alimentati in media tensione, per i quali è riscontrabile una maggior capacitazione ed una maggior incidenza nella fase di negoziazione del contratto;
- in tema di misura, al fine di aumentare il numero di misure effettive disponibili, occorra in primo luogo considerare che l'Autorità intende responsabilizzare maggiormente le imprese di distribuzione, alla cui responsabilità la regolazione, anche tariffaria, dell'Autorità già da tempo ascrive anche l'attività di misura (non solo nella sua attività di *metering*, ma anche di *meter reading*); in tale prospettiva, il perseguimento di tale obiettivo comporta la necessità di agire con interventi su più fronti, anche attraverso

- appositi meccanismi incentivanti sulle modalità di remunerazione del servizio, che si sviluppino su un orizzonte di medio termine;
- pertanto, gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 216/2016/R/com:
 - debbano essere inquadrati come un passaggio nel quadro di evoluzione della regolazione della misura sopra richiamato;
 - possano comunque fornire alcuni segnali economici alle imprese di distribuzione in caso di disfunzioni per il cliente finale; peraltro, i suddetti segnali debbano essere definiti in modo tale da:
 - i. prevedere livelli di indennizzi automatici in caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura a carico delle imprese di distribuzione e a favore degli utenti, differenziati per tipo di misuratore installato, sulla base dell'impatto di tali indennizzi sulle medesime imprese – impatto che si differenzia a seconda della frequenza e “granularità” del dato di misura messo a disposizione;
 - ii. tenere conto dell'esigenza, manifestata dalle associazioni dei consumatori, di riconoscere una adeguata copertura economica al cliente finale che proceda alla autolettura qualora essa sia resa necessaria da una mancata rilevazione del dato di misura che avrebbe dovuto compiere l'impresa di distribuzione;
 - l'ordine di priorità indicato per i dati da utilizzare ai fini della fatturazione, pur comportando la minimizzazione della contabilizzazione di consumi stimati in caso di disponibilità del dato di misura effettivo, possa comunque essere derogato nel mercato libero, in ragione dell'esigenza di flessibilità, fermo restando l'obbligo di emissione di una fattura basata su dati di misura effettivi, se disponibili, almeno una volta ogni 12 mesi, come previsto peraltro dal decreto legislativo 102/14; in tale ambito, inoltre, appaiono meritevoli di tutela le esigenze rappresentate dai venditori di non dover acquisire un espresso e ulteriore consenso da parte dei clienti finali con riferimento a contratti attualmente in essere, contratti per i quali i clienti finali dovrebbero aver reso espresso consenso in sede di conclusione;
 - in caso di utilizzo dell'autolettura in fattura del cliente finale, si debba tenere opportunamente conto:
 - dell'impatto che potrebbero avere i disallineamenti tra i dati utilizzati nella fatturazione attiva e passiva del venditore medesimo;
 - della necessità di contemperare le diverse esigenze: da un lato, quella dei clienti finali di minimizzazione dei casi di ricalcoli di importi precedentemente fatturati sulla base di autolettura e, dall'altro, quella di dare certezza al venditore sulla disponibilità di autoletture validate per il sistema;
 - sul tema, inoltre, al fine di massimizzare la disponibilità dei dati di misura effettivi e di dare certezza al sistema, risulti opportuno prevedere che la validazione da parte delle imprese di distribuzione debba avvenire:
 - per tutte le autoletture che il venditore riceve nell'ambito della finestra indicata in bolletta per i clienti titolari di punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS o

- clienti titolari di punti di riconsegna che non hanno una frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero;
- per le autoletture che il venditore è tenuto a richiedere al cliente finale nelle situazioni di assenza di dati di misura effettivi per i clienti titolari di punti di prelievo trattati per fascia ai sensi del TIS o clienti titolari di punti di riconsegna con frequenza mensile con dettaglio giornaliero;
 - in tutti i casi relativi ai reclami presentati dai clienti finali che riportino una autolettura;
- con riferimento agli obblighi informativi in capo ai venditori in tema di autolettura, essi debbano essere distinti in ragione del diverso ruolo che assume l'autolettura medesima, differenziando tra:
 - i clienti titolari di punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS o punti di riconsegna che non hanno frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali l'autolettura risponde all'esigenza di mettere a disposizione ulteriori dati di misura effettivi nell'ambito dell'intervallo compreso tra i due tentativi di rilevazione di dati di misura che l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare;
 - i clienti titolari di punti di prelievo trattati per fascia ai sensi del TIS o con punti di riconsegna letti con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, per i quali l'autolettura risponde all'esigenza di sostituire un dato di misura effettivo che doveva essere rilevato dall'impresa di distribuzione;
 - in caso di contabilizzazione di consumi stimati sia:
 - lasciata libertà al venditore di individuare il dato di consumo stimato che ritiene maggiormente attendibile definendo i propri criteri di quantificazione dei suddetti consumi sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, e di altre informazioni utili a tale determinazione o di altri criteri opportunamente evidenziati al cliente in fase pre-contrattuale; ciò dovrebbe infatti permettere una maggiore responsabilizzazione del venditore ad effettuare stime accurate, anche per evitare successive contestazioni da parte del cliente finale;
 - al contempo definito uno standard generale al fine di permettere che l'Autorità abbia contezza delle eventuali situazioni di particolare criticità legate ai casi di un elevato livello di ammontare di conguagli da parte del venditore;
 - con riferimento alle fatture miste, gli interventi indicati nel documento per la consultazione 216/2016/R/com debbano essere considerati come una prima fase della riforma strutturale rispetto a tale patologia in quanto, in ragione delle caratteristiche degli attuali misuratori e delle relative infrastrutture di comunicazione, i suddetti interventi tengono conto delle esigenze contrapposte dei clienti finali, che richiedono l'eliminazione delle fatture miste, e di quelle dei venditori, in ragione dell'impatto economico e finanziario derivante dallo scontamento temporale tra la data di rilevazione del dato di misura e la messa a disposizione del medesimo dato nonché dei vincoli operativi del sistema di fatturazione; in tale ottica appare infatti opportuno ricordare

come la riforma strutturale che permetterà l'assenza di fatture miste si potrà riscontrare solo, per il settore elettrico, nel progetto di *smart meter* di seconda generazione;

- con riferimento alla periodicità di fatturazione, il decreto legislativo 102/2014 pone all'Autorità vincoli inderogabili che non permettono periodicità diversa da quella bimestrale, se non con riferimento ai clienti che utilizzano gas solo ai fini cottura (articolo 9, comma 6, lettera a, numero 5), per i quali, solamente, oltre ovviamente ai clienti a essi assimilabili per dimensione di consumo, l'Autorità può fissare scadenze difformi;
- relativamente ai vincoli all'emissione delle fatture, per quanto riguarda il termine intercorrente tra l'ultimo giorno fatturato ed il giorno di emissione della fattura, debba essere consentita la previsione di un termine differente indicato dal venditore, al fine di garantire la flessibilità del mercato libero;
- in caso di mancato rispetto del vincolo sopra richiamato all'emissione delle fatture, l'indennizzo previsto nel documento per la consultazione 216/2016/R/com abbia la finalità di incentivare il venditore ad una fatturazione regolare, tenuto conto che il suddetto vincolo può essere rispettato anche senza la disponibilità del dato di misura effettivo; in tale ambito, peraltro, sia opportuno prendere in considerazione le esigenze, manifestate in consultazione, di tenere maggiormente conto dell'impatto che un ritardo rilevante può avere sui clienti finali;
- l'attivazione dei monitoraggi sopra richiamati in tema di fatturazione di periodo sia rilevante in quanto, da un lato, consente di verificare la corretta applicazione della disciplina, intervenendo tempestivamente in caso di inottemperanze e, dall'altro, consente di migliorare nel futuro, alla luce degli esiti di tali monitoraggi, le regole relative alla fatturazione di periodo; peraltro, appaiono anche meritevoli di considerazione le segnalazioni degli operatori, pervenute al documento per la consultazione 216/2016/R/com, circa l'eccessiva onerosità dell'eventuale obbligo di rendere disponibili dati sul monitoraggio relativi a periodi precedenti all'entrata in vigore del provvedimento;
- in tema di rateizzazione, gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 216/2016/R/com siano in linea con gli obiettivi di minimizzazione dell'impatto sui clienti finali causato dalla presenza di conguagli di importi rilevanti e che ciò debba valere per tutti i clienti indipendentemente dal mercato in cui sono serviti; peraltro tali interventi potranno trovare completamento successivamente all'implementazione prevista a valle delle previsioni del DdL Concorrenza in tema di maxi-conguagli;
- l'entrata in vigore delle disposizioni in tema di fatturazione debba essere opportunamente valutata tenendo complessivamente conto degli interventi relativi al mercato *retail* che coinvolgono gli operatori.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario effettuare una revisione della disciplina delle condizioni di fatturazione attualmente praticabili per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero e nei regimi di tutela, mediante la definizione di regole che tutti i venditori del mercato libero sono tenuti ad applicare almeno con riferimento ad un contratto offerto ai clienti finali, potendo comunque, in determinati casi, presentare offerte contenenti anche regole differenti;
- sia, a tal fine, opportuno approvare il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF), contenente le disposizioni valide per i clienti di piccola dimensione, gli indennizzi a beneficio dei clienti finali e le attività finalizzate al monitoraggio; in tale ambito, risulta opportuno integrare nel TIF anche l’intera disciplina in tema di fatturazione, comprensiva sia delle nuove previsioni in tema di fatturazione di periodo che delle previsioni definite dall’Autorità con la deliberazione 100/2016/R/com in tema di fatturazione di chiusura, deliberazione che pertanto deve essere opportunamente aggiornata;
- sia inoltre opportuno modificare la disciplina in tema di misura, al fine di effettuare alcuni ulteriori interventi sul tema, stabilendo in particolare che:
 - relativamente al settore elettrico, le frequenze di rilevazione dei misuratori non telegestiti vengano aumentate, prevedendo che venga reiterato il tentativo di lettura ma non inserito l’obbligo di pubblicazione del calendario delle letture per il settore elettrico;
 - relativamente al settore del gas naturale, gli ulteriori interventi siano dettagliati in successivi documenti per la consultazione e tengano conto delle prime osservazioni prevenute nell’ambito del presente procedimento;
 - sia introdotto un obbligo di codifica delle ragioni della mancata rilevazione della lettura, senza che sia comunque inserita tra le stesse la mancata conoscenza dell’indirizzo di ubicazione del punto, in coerenza con le osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione;
 - relativamente ai primi segnali economici volti a promuovere l’efficienza delle imprese di distribuzione nello svolgimento del servizio di misura:
 - i. siano stabiliti indennizzi carico dell’impresa di distribuzione in caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura per i punti di entrambi i settori ove non già previsti dalla vigente regolazione;
 - ii. sia previsto che il livello dei citati indennizzi sia fissato in coerenza con le quantificazioni già effettuate per i misuratori telegestiti nell’ambito del Codice di rete elettrico e nell’ambito della disciplina della fattura di chiusura di cui alla deliberazione 100/2016/R/com; i suddetti livelli, peraltro, potranno essere

- oggetto di opportune revisioni alla luce dei primi esiti relativi all'applicazione dei medesimi;
- iii. sia introdotto uno specifico indennizzo a beneficio del cliente finale in caso di mancata messa a disposizione, per due mesi consecutivi, del dato di misura effettivo in caso punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS;
- iv. sia previsto che gli indennizzi non vengano applicati qualora il mancato rispetto della disciplina sia dovuto a caso fortuito e forza maggiore, ivi compresi i casi di mancato funzionamento dei sistemi informatici per ragioni non imputabili all'operatore;
- poiché, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, l'Autorità intende adottare un nuovo provvedimento di riforma dell'attuale regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica, pubblicando un nuovo TIME, sia quanto mai opportuno coordinare i due interventi regolatori, in modo tale che le modifiche alla disciplina del servizio di misura, prefigurate nella motivazione del presente provvedimento, si armonizzino con il nuovo testo del TIME approvato con deliberazione 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel;
 - nella prospettiva di cui al precedente punto, la soluzione più agevole, che garantisce un maggior grado di fruibilità e chiarezza dell'assetto normativo che risulterà dall'adozione contestuale del presente provvedimento e del nuovo TIME, sia quella di introdurre le modifiche alla regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica sopra prospettate direttamente nel testo del TIME e non nel testo del presente provvedimento; in conseguenza di tale scelta, il presente provvedimento rileverà ai fini del nuovo TIME in quanto ne integrerà la motivazione con riferimento agli interventi sopra prospettati;
 - in tema di dati da utilizzare ai fini della fatturazione, sia confermato l'ordine di priorità prefigurato dall'Autorità in sede di consultazione, unitamente alla facoltà per il venditore di derogare a tale ordine di priorità nelle sue offerte formulate nel mercato libero; e che, per i casi di deroga nel mercato libero sia comunque garantito, nel caso di utilizzo di soli consumi stimati da parte del venditore, che almeno una volta l'anno il venditore provveda alla fatturazione sulla base dei soli consumi effettivi;
 - con riferimento all'utilizzo dell'autolettura in fattura, sia opportuno mantenere l'attuale disciplina che prevede il solo utilizzo delle autoletture validate, al fine di non creare disallineamenti tra le fatture attive e passive, anche in considerazione dei possibili impatti della disciplina fiscale che sono stati segnalati;
 - in tale ambito, sia altresì opportuno stabilire che:
 - il dato di autolettura validato sia equiparato a tutti gli effetti ad un dato di misura effettivo; ciò comporta che sarà possibile procedere con la rettifica, da parte dell'impresa di distribuzione, del dato di autolettura validato con le medesime modalità e casistiche degli altri dati di misura effettivi rilevati dall'impresa di distribuzione;

- debba considerarsi validato il dato di autolettura qualora l'impresa di distribuzione non provveda a trasmettere la validazione nei termini già previsti dalla regolazione, al fine di dare al venditore tempi certi in tema di disponibilità del dato validato;
- sempre in materia di utilizzo dell'autolettura e con riferimento obblighi informativi a carico dei venditori sia inoltre:
 - opportuno confermare, relativamente ai clienti titolari di punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS o punti di riconsegna non letti mensilmente con dettaglio giornaliero, che il venditore metta a disposizione una modalità per comunicare l'autolettura e debba raccogliere e inviare all'impresa di distribuzione, affinché quest'ultima proceda alla validazione, tutte le autoletture comunicate nell'ambito della finestra temporale liberamente definita dal venditore medesimo;
 - con riferimento ai clienti titolari di punti di prelievo trattati per fascia ai sensi del TIS e con punti di riconsegna letti con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, necessario confermare la possibilità di effettuare l'autolettura da parte del cliente finale, prevedendo che essa debba essere inviata all'impresa di distribuzione per la validazione solo nei casi in cui siano state emesse una o più fatture con consumi stimati relativamente a 2 mesi consecutivi, modificando, pertanto, quanto attualmente previsto per il settore del gas naturale;
 - opportuno modificare le disposizioni in tema di Bolletta 2.0, al fine di:
 - i. prevedere che venga messa a disposizione in fattura l'informazione in merito alla disponibilità del servizio, e che tale informazione debba essere distinta da quella indirizzata ai clienti con diverso tipo di misuratori, potendo comunque il venditore ricorrere anche a strumenti diversi dalla fattura, e disponendo tuttavia, alla luce delle osservazioni pervenute, che l'entrata in vigore di tale previsione sia differita rispetto all'entrata in vigore delle altre disposizioni;
 - ii. informare il cliente finale qualora venga effettuato un ricalcolo dei consumi rispetto ad una autolettura precedentemente utilizzata;
 - opportuno confermare le modalità di acquisizione delle autoletture all'interno di una finestra temporale liberamente definita dal venditore e le tempistiche relative allo scambio dei flussi di comunicazione tra quest'ultimo e l'impresa di distribuzione, tenendo conto delle esigenze di standardizzazione degli stessi segnalate dagli operatori;
- con riferimento ai criteri di quantificazione dei consumi stimati, sia opportuno introdurre uno standard generale al fine di verificare eventuali situazioni patologiche di conguagli, rinviando al contempo, anche in base agli esiti del monitoraggio, l'introduzione di ulteriori misure, inclusa l'introduzione di indennizzi specifici a beneficio dei clienti, per i casi di mancato rispetto dello standard;
- in tema di regolazione delle fatture miste, sia opportuno confermare gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 216/2016/R/com, in merito ai casi di divieto di emissione, mantenendo anche la possibilità di derogare a tale divieto nel mercato

libero senza però estenderlo ai clienti connessi in media tensione; sul medesimo tema, inoltre, sia:

- opportuno accogliere quanto segnalato con riferimento ai clienti, del settore del gas naturale, titolari di punti di riconsegna letti mensilmente ma senza disponibilità del dettaglio giornaliero;
- opportuno non accogliere quanto segnalato in merito al divieto in caso di utilizzo dell'autolettura, in ragione delle disposizioni circa la possibilità per il venditore di definire la finestra in modo più opportuno anche tenendo conto del proprio piano di emissione delle fatture;
- per quanto riguarda la periodicità di fatturazione, sia necessario prevedere per i clienti di piccola dimensione una periodicità almeno bimestrale, consentendo una deroga con riferimento ai clienti del settore del gas naturale con esclusivo uso cottura, assimilando a tali clienti anche quelli con consumi annui particolarmente bassi;
- per quanto riguarda il termine per l'emissione delle fatture sia opportuno confermare il termine di 45 giorni, prevedendo altresì la possibilità nel mercato libero per offerte diverse da quella standard di poter definire un diverso termine; in tale ambito sia altresì opportuno prevedere il divieto di fatturare consumi successivi alla data di emissione della fattura, rinviando la valutazione di specifiche deroghe a seguito della introduzione di misuratori di seconda generazione che consentano effettivamente la possibilità di offrire altre specifiche strutture contrattuali (esempio: contratti prepagati) al momento non presenti;
- in merito all'indennizzo in caso di mancato rispetto del termine di emissione delle fatture, sia opportuno confermarne l'introduzione, e le cause di esenzione dal pagamento, prevedendo - in analogia con la disciplina del TIQV - un meccanismo di ulteriore incremento del livello da corrispondere ai clienti finali in ragione dell'aumento del ritardo;
- con riferimento agli ulteriori interventi prospettati nel documento per la consultazione 216/2016/R/com sia opportuno:
 - prevedere l'attivazione dei monitoraggi relativi alla fatturazione di periodo, limitando peraltro gli obblighi informativi in capo ai venditori, in coerenza con quanto da questi ultimi rappresentato in sede di consultazione, ai soli periodi successivi all'entrata in vigore del provvedimento, e prevedendo adeguate tempistiche, in sede di prima applicazione, per la messa a disposizione delle informazioni;
 - definire le prime modifiche in tema di rateizzazione, stabilendo che tutti i venditori siano tenuti a riconoscere al cliente la facoltà di rateizzazione nei casi indicati nel documento per la consultazione e che tale possibilità sia, al più, derogabile in modo migliorativo nel mercato libero;

- sia opportuno rivedere quanto indicato in consultazione in tema di entrata in vigore, definendo le tempistiche di applicazione diverse e ritardate per alcune previsioni come sopra richiamato;
- sia infine necessario modificare la disciplina prevista dalle deliberazioni 200/99 e 229/01, dalla deliberazione 138/04, dal TIV e TIVG, dalla deliberazione 487/2015/R/eel, in tema di Bolletta 2.0 e dalla deliberazione 100/2016/R/com al fine di rendere coerente l'attuale regolazione con le modifiche sopra richiamate

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
2. di modificare il TIV prevedendo che:
 - a) all'articolo 1 dopo la definizione di "TIC (Testo integrato connessioni)", sia aggiunta la seguente definizione:
 - “• **TIF (Testo integrato fatturazione)** è l'Allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;”;
 - b) all'articolo 13bis, comma 13bis.2, alla lettera c) le parole “dal gruppo di misura.” siano sostituite dalle parole “dal gruppo di misura;”;
 - c) all'articolo 13bis, comma 13bis.2, dopo la lettera c), siano aggiunte le seguenti lettere:
 - “d) per tutti i punti di prelievo relativi alla tipologia di cui al comma 2.3, lettere a) e c), nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF;
 - e) per tutti i punti di prelievo relativi alla tipologia di cui al comma al 2.3, lettere a) e c), nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere del presente comma.”;
3. di modificare l'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel, prevedendo che all'articolo 3.2bis, le parole “dell'articolo 5, comma 5.3, della deliberazione 100/2016/R/com” siano sostituite dalle parole: “dell'articolo 13, comma 13.3, del TIF”;
4. di modificare il TIVG prevedendo che:

- a) all'articolo 1, dopo la definizione di “**TUDG**”, sia aggiunta la seguente definizione:
- “• **TIF (Testo integrato fatturazione)** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;”;
- b) all'articolo 12bis, comma 12bis.2, lettera c), le parole “di consumi effettivi.” siano sostituite dalle parole “di consumi effettivi;”;
- c) all'articolo 12bis, comma 12bis.2, dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti lettere:
- “d) per i clienti di cui all'articolo 2.3, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF;
 - e) per i clienti di cui all'articolo 2.3, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere del presente comma.”;
- d) all'articolo 13, comma 13.1:
- i. alla lettera b), dopo le parole “di distribuzione”, siano aggiunte le seguenti “e i relativi indennizzi automatici”;
 - ii. alla lettera c), le parole “degli esercenti la vendita,” siano eliminate;
- e) all'articolo 15:
- i. la rubrica sia sostituita dalla seguente: “*Messa a disposizione dei dati di misura e relativi indennizzi automatici*”;
 - ii. dopo il comma 15.4 sia aggiunto il seguente comma:

“15.5 Qualora non sia rispettato il termine di messa a disposizione di cui al precedente comma 15.1, l’impresa di distribuzione è tenuta a corrispondere all’utente della distribuzione un indennizzo automatico per ciascun punto di riconsegna così determinato:

 - a) per i punti di riconsegna di cui al comma 14.1, lettere da a) a c), un indennizzo pari a:
 - i. 4 €, in caso di ritardo pari ad un giorno rispetto ai termini di cui al comma 15.1;
 - ii. l’importo di cui alla precedente lettera a), maggiorato di 0,40 € per ciascun giorno di ritardo ulteriore rispetto al primo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi superiori a 45 giorni;
 - b) per i punti di riconsegna di cui al comma 14.1, lettera d), un indennizzo pari a 0,10 €, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 15.1, fino ad un massimo di 1€;

- c) per i punti di riconsegna di cui al precedente articolo 14bis, un indennizzo pari a 1 €, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 15.1, fino ad un massimo di 25 €.”;
- f) all’articolo 16:
 - i. il comma 16.1 sia sostituito dal seguente comma:

“16.1 Il presente articolo si applica a tutte le autoletture comunicate dal cliente finale al proprio esercente la vendita ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del TIF.”;
 - ii. i commi 16.2 e 16.3 siano soppressi;
 - iii. al comma 16.5, dopo le parole “non vadano a buon fine.” siano aggiunte le seguenti: “Nel caso in cui l’impresa di distribuzione non comunichi l’esito della validazione entro il termine previsto al comma 16.4, l’autolettura si intende comunque validata.”;
 - iv. il comma 16.7 sia soppresso;
- g) dopo l’articolo 16 sia aggiunto il seguente:

“Articolo 16bis

Obblighi di registrazione e di archiviazione

- 16bis.1 L’impresa di distribuzione è tenuta a registrare ed archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le misure messe a disposizione ai sensi della presente Sezione, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo.
 - 16bis.2 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppi di misura non accessibili o con accessibilità parziale, l’impresa di distribuzione è tenuta a registrare ed archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di lettura effettuato ai sensi del precedente articolo 14. A tal fine, sono individuate le seguenti casistiche:
 - a) assenza del cliente finale o di altra persona che consenta l’accesso al luogo dove il gruppo di misura è installato; in tal caso, l’impresa di distribuzione registra anche la data e l’orario in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione;
 - b) malfunzionamento del gruppo di misura o necessità di intervento tecnico;
 - c) diniego all’accesso da parte del cliente finale;
 - d) altre motivazioni da dettagliare opportunamente a cura dell’impresa di distribuzione.”;
5. di modificare la deliberazione 138/04 prevedendo che:
- a) all’articolo 1, dopo la definizione di RTDG sia aggiunta la seguente:

“• **TIF** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio

- per i clienti di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;”;
- b) all'articolo 15, comma 15.2, le parole “dell'articolo 4 della deliberazione 100/2016/R/com”, siano sostituite dalle parole: “dell'articolo 12 del TIF”;
 - c) all'articolo 24, comma 24.1:
 - i. le parole “in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettua la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo” siano eliminate;
 - ii. dopo le parole “del servizio di distribuzione” siano aggiunte le seguenti: “l'impresa di distribuzione utilizza i dati di misura effettivi o stimati, nonché le autoletture validate, messi a disposizione all'utente del servizio di distribuzione ai sensi del TIVG”;
 - d) all'articolo 24, comma 24.2 la parola “misurati” sia sostituita dalle parole: “effettivi e validati, comprese le autoletture validate ai sensi del TIVG”;
6. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com prevedendo che:
- a) all'articolo 1, dopo la definizione di “TIBEG”, sia aggiunta la seguente definizione:
 - **TIF** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;”;
 - b) all'articolo 5, comma 5.4, lettera f), le parole “medesima componente.” siano sostituite dalle parole “medesima componente;”;
 - c) all'articolo 5, comma 5.4, dopo la lettera f), sia aggiunta la seguente lettera:
 - “g) per i clienti titolari di punti di cui al comma 7.1 del TIF, l'indicazione della finestra temporale a disposizione del cliente per comunicare l'autolettura.”;
 - d) all'articolo 6, comma 6.4, lettera b), dopo il punto iii., sia aggiunto il seguente punto:
 - “iv. ricalcolo di autolettura precedentemente errata;”;
7. di modificare gli Allegati A e B alla deliberazione 200/2015/R/com, prevedendo in particolare che:
- a) all'Allegato A:
 - i. nella colonna “Voce presente in bolletta” le parole “Consumi rilevati” siano sostituite dalle parole “Consumi effettivi” e nella relativa descrizione le parole “I consumi rilevati” siano sostituite dalle parole “I consumi effettivi”;
 - ii. nella descrizione della voce “Consumi fatturati” le parole “È possibile che vi sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati che può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengano aggiunti consumi stimati.” sono sostituite dalle seguenti parole “È possibile che vi sia una

- differenza tra i consumi effettivi e i consumi fatturati che può dipendere dal fatto che ai consumi effettivi vengano aggiunti consumi stimati.”;
- b) all’Allegato B:
- i. nella colonna “Voce presente in bolletta” le parole “Consumi rilevati” siano sostituite dalle parole “Consumi effettivi” e nella relativa descrizione le parole “I consumi rilevati” siano sostituite dalle parole “I consumi effettivi”;
 - ii. nella descrizione della voce “Consumi fatturati” le parole “È possibile che vi sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati che può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengano aggiunti consumi stimati. Inoltre, i consumi rilevati” sono sostituite dalle seguenti parole “È possibile che vi sia una differenza tra i consumi effettivi e i consumi fatturati che può dipendere dal fatto che ai consumi effettivi vengano aggiunti consumi stimati. Inoltre, i consumi effettivi”;
8. di modificare la deliberazione 200/99 prevedendo che:
- a) all’articolo 1 dopo la lettera cc), siano aggiunte la seguenti lettere:
- “ dd) **TIF (Testo integrato fatturazione)** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- ee) **TIME (Testo integrato misura)** è Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo 2017-2019, approvato con deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel;”;
- b) l’articolo 3 sia sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 3

Letture del gruppo di misura

3.1 Relativamente agli obblighi di rilevazione del dato di lettura, si applica quanto previsto dall’articolo 14 del TIME.

3.2 Relativamente possibilità di effettuare l’autolettura, si applica quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del TIF.”;

- c) l’articolo 4 sia sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 4

Periodicità di fatturazione dei consumi

4.1 Ai fini del presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 4 del TIF.”

- d) all'articolo 5:
 - i. il comma 5.1 sia sostituito dal seguente comma:
“5.1 Ai fini del presente articolo, si applica quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del TIF.”;
 - ii. siano soppressi i commi 5.2 e 5.3;
- 9. di modificare la deliberazione 229/01 prevedendo che:
 - a) all'articolo 1, lettera w), le parole “misuratore è installato.” siano sostituite dalle parole “misuratore è installato;”;
 - b) all'articolo 1, dopo la lettera w) sia aggiunta la seguente lettera:
“x) TIF (Testo integrato fatturazione) è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
 - c) all'articolo 3:
 - i. il comma 3.1 sia sostituito dal seguente comma:
“3.1 Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del TIF.”;
 - ii. siano soppressi i commi 3.4 e 3.5;
 - d) all'articolo 5:
 - i. il comma 5.1 sia sostituito dal seguente comma:
“5.1 Ai fini del presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 4 del TIF.”;
 - ii. il comma 5.2 sia soppresso;
 - e) all'articolo 6:
 - i. il comma 6.1 sia sostituito dal seguente comma:
“6.1 Ai fini del presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 6 del TIF.”;
 - ii. siano soppressi i commi 6.2 e 6.3;
- 10. di aggiornare, con effetto decorrente dall'1 gennaio 2017, il testo della deliberazione 100/2016/R/com, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento in tema di fattura di chiusura, prevedendo che entro l'1 gennaio 2017 sia pubblicato il testo della deliberazione 100/2016/R/com in tal modo aggiornato;
- 11. di prevedere che i venditori sul mercato libero, con riferimento ai clienti di cui all'articolo 2 del TIF:
 - a) siano tenuti a offrire la rateizzazione degli importi fatturati, nei casi di cui:

- i. all'articolo 11, comma 2, lettera a., numeri iv. e v. dell'Allegato A alla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, per il settore elettrico, secondo le modalità previste al medesimo articolo;
 - ii. all'articolo 11, comma 2, lettera b., numeri iv. e v. dell'Allegato A alla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, per il settore del gas naturale, secondo le modalità previste al medesimo articolo;
 - b) possano offrire al cliente modalità di rateizzazione anche migliorative rispetto a quanto previsto alla precedente lettera a);
12. di avviare un procedimento per la revisione della disciplina delle condizioni contrattuali non economiche finalizzata, tra l'altro, alla definizione dell'offerta standard; stabilendo al contempo che:
- a) nell'ambito del suddetto procedimento, possano essere convocati incontri ed organizzati gruppi di lavoro, ove ritenuto necessario, per la consultazione dei soggetti interessati, delle Associazioni dei consumatori domestici e non domestici e delle Associazioni rappresentative degli interessi degli operatori ai fini dell'acquisizione di elementi utili;
 - b) la responsabilità del procedimento sia attribuita al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, avvalendosi del supporto degli altri uffici coinvolti;
 - c) il procedimento venga concluso entro il mese di giugno 2017, salvo tempi più lunghi che si rendessero necessari per le analisi e le valutazioni tecniche;
13. di dare dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità:
- a) per i seguiti di competenza relativamente al procedimento di cui al punto 11;
 - b) affinché, con propria determinazione, proceda:
 - i. alla standardizzazione degli scambi informativi inerenti alle autoletture del settore elettrico nonché alla valutazione di eventuali modifiche dei flussi già in vigore per entrambi i settori;
 - ii. ad indicare il dettaglio dei dati nonché le modalità e i tempi di raccolta delle informazioni di cui al Titolo IV del TIF, per gli aspetti inerenti alla fatturazione di periodo e all'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi, prevedendo al contempo che la prima raccolta dati venga realizzata almeno 3 (tre) mesi dopo la pubblicazione del relativo manuale di istruzioni;
 - c) affinché, anche alla luce degli esiti del monitoraggio di cui al Titolo IV del TIF, proponga all'Autorità l'avvio di un procedimento per la definizione delle disposizioni da applicare, ivi inclusa la determinazione degli indennizzi a carico dei venditori e a favore dei clienti finali, in caso di violazione degli standard generali di cui all'articolo 10 del TIF;
14. di prevedere che, con riferimento alle disposizioni di cui alla Sezione 1, Titolo III del TIF, gli indennizzi maturati nel corso dell'anno 2017 possano essere corrisposti entro un termine massimo pari al doppio di quanto previsto dall'articolo 15.3 del TIF;

14bis. di prevedere che, con riferimento ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:

- a) i venditori del mercato libero informino i clienti finali, in maniera semplice e comprensibile:
 - i. che, a seguito dell'entrata in vigore del TIF dall'1 gennaio 2017, la nuova regolazione in materia di fatturazione potrebbe, in alcuni casi, comportare una variazione delle condizioni contrattuali;
 - ii. per i contratti che, conformemente a quanto previsto all'articolo 3.2 del TIF, derogano alle disposizioni del medesimo testo, circa la presenza delle medesime clausole contrattuali in deroga;
 - iii. che, nei casi di cui al precedente punto ii., è comunque disponibile anche un'offerta contrattuale le cui condizioni contrattuali in materia di fatturazione non derogano al TIF;
- b) gli esercenti la maggior tutela e gli esercenti il servizio di tutela gas informino, in maniera semplice e comprensibile, i clienti finali interessati che, a seguito dell'entrata in vigore del TIF dall'1 gennaio 2017, la nuova regolazione comporta una variazione della frequenza di fatturazione;
- c) le comunicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) debbano essere effettuate entro il 30 giugno 2017 e avvengano secondo le modalità definite dai venditori, dagli esercenti la maggior tutela e gli esercenti il servizio di tutela impiegando, a tal fine, anche più di un mezzo di comunicazione;

15. di prevedere che:

- a) le disposizioni di cui al TIF siano efficaci a far data all'1 gennaio 2017 con riferimento alle fatture di periodo contabilizzanti solo i consumi successivi a tale data, ad eccezione:
 - i. di quanto previsto all'articolo 8 e al comma 9.4 del TIF, che hanno efficacia a far data dall'1 aprile 2017;
 - ii. dell'indennizzo di cui all'articolo 17, che per tutto l'anno 2017, deve essere riconosciuto qualora l'impresa di distribuzione abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 3 (tre) mesi consecutivi, in luogo dei 2 (due) mesi previsti dal comma 17.1 del TIF;
- b) per le fatture di periodo contenenti sia consumi precedenti l'1 gennaio 2017, sia consumi successivi a tale data, possa essere applicata la disciplina regolatoria antecedente l'entrata in vigore del TIF purché tali fatture siano emesse entro e non oltre il 31 maggio 2017;
- c) le altre disposizioni di cui al presente provvedimento abbiano efficacia a far data dall'1 gennaio 2017 ad eccezione di quanto previsto al punto 4, lettera f), punto iv. del presente provvedimento che trova efficacia a fare data dall'1 aprile 2017;

16. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 200/99, la deliberazione 229/01, la deliberazione 138/04, il TIV, il TIVG, l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, gli Allegati A e B alla deliberazione 200/2015/R/com, l'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel e la deliberazione 100/2016/R/com come risultanti dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni